



## LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

### Nona Sezione Civile

in persona del Giudice Ausiliario, dr. Sandro Figliozzi, Magistrato designato per la trattazione del procedimento civile iscritto al n. 2347/ 2018 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 [come modificato dall'art. 55, co. 1, lett. c), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134], con ricorso depositato il 08/11/2018,

DA

CLAUDIA, nata a Napoli il [ ] rappresentata e difesa – giusta procura in calce del ricorso – dall' avv. Michele Liguori (LGRMHL58P14F839K) del Foro di Napoli

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica

PER

ottenere che a quest'ultimo sia ingiunto di pagare un indennizzo pecuniario per i danni subiti per effetto della durata – eccedente il termine ragionevole di cui all'art. 6, § 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (cui è stata data esecuzione in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848) – del processo svoltosi in primo grado dinanzi il Tribunale di Napoli, in appello dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, con successivo ricorso per Cassazione, nell'ambito di un procedimento di risarcimento danni da lesioni personali, recante n. 3722/1997 per il primo grado, n.4788/2004 per il gravame, 4287/2015 per il procedimento innanzi la S.C..

Ciò dopo aver dedotto che il processo presupposto ha avuto durata complessivamente eccedente quella ragionevole di 6 anni, essendo iniziato, per la parte che interessa, con la notifica dell'atto di citazione di I grado, siccome avvenuto il 05/04/1997 e concluso in primo grado in data 12 marzo 2004, impugnata con notifica dell'atto di citazione in appello notificato il 22 ottobre 2004 e sentenza del giudizio in appello, depositata il 12/03/2014, con, infine, ricorso per Cassazione notificato il 02 febbraio 2015 e sentenza della S.C. del 12 aprile 2018.

Non sono stati presi in considerazione i periodi dal 12 marzo 2004 al 22 ottobre 2004, tra il deposito della sentenza di primo grado e la proposizione del gravame, dal 30 dicembre 2013 al 02 febbraio 2015, tra il deposito della sentenza d'appello ed il ricorso per Cassazione.

ESAMINATI il ricorso ed i documenti depositati dai ricorrenti;

RITENUTA la propria competenza per materia e territorio essendosi il giudizio presupposto svolto a Napoli;

CONDIVISA l'ammissibilità nei termini dedotti dalla parte essendo la sentenza della S.C. del 12 aprile 2018 ed applicandosi la sospensione di 31 giorni dal primo al trentuno agosto ed il ricorso depositato il 08 novembre 2018;

CONSIDERATO che il suindicato processo civile è durato complessivamente 19 anni, 6 mesi e 5 giorni, mentre doveva svolgersi, secondo i parametri oramai consolidati, in 6 anni, a termini dell'art. 2, comma 2-bis della L. 89/2001.

RITENUTO, pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, che la durata del processo in questione debba essere considerata superiore a quella ragionevole per 14 anni (irrilevanti essendo i segmenti infrasemestrali) e che vada riconosciuto, a titolo di equa riparazione dei danni non patrimoniali presunti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, un indennizzo che, considerati anche i criteri indicati dall'art. 2-bis, co. 2 e 3, della legge n. 89 del 2001, pare equo determinare nell'importo, attualizzato al momento della presente decisione, di € 400,00 per anno, con incrementi dal quarto anno del 20% e dall'ottavo anno del 40% e così, in tutto € 7.040,00 totali;

CONSIDERATO che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova di aver subito danni di carattere patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del predetto processo;

ATTESO che a parte ricorrente spetta, altresì, la rifusione delle spese del presente procedimento, con distrazione in favore dell'avv. Michele Liguori, dichiaratosi antistatario, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio come indicato nel dispositivo del presente decreto, tenendo conto del *quantum* liquidato a titolo di indennizzo e degli altri parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti agli avvocati per i procedimenti monitori;

INGIUNGE

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IN PERSONA DEL MINISTRO IN CARICA, DI PAGARE,  
SENZA DILAZIONE, A **CLAUDIA**, nata a

( ) A TITOLO DI EQUA RIPARAZIONE DEI DANNI NON PATRIMONIALI DA  
SUBITI PER EFFETTO DELLA DURATA, IRRAGIONEVOLMENTE ECCESSIVA, DEL SUINDICATO  
PROCESSO, LA SOMMA DI € 7.040,00 (SETTEMILAQUARANTA /00) E LA SOMMA DI € 500,00 PER IL  
COMPENSO OLTRE € 27,00 PER ESBORSI, A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DEL PRESENTE  
PROCEDIMENTO, CON ATTRIBUZIONE IN FAVORE DELL'AVV. MICHELE LIGUORI .

Autorizza, in mancanza, la provvisoria esecuzione del presente decreto.

Così deciso in Napoli, il 04/12/2018

Il Magistrato designato  
(dr. Sandro Figliozzi)

